



Seduta del

17 gennaio 2022

Comunicato il

19 gennaio 2022

Protocollo n.

19/2022

Coronavirus (COVID-19): obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario II dal 24 gennaio al 5 marzo 2022

1. Con decreto del 7 dicembre 2021 (prot. n. 1040/2021) il Governo ha disposto a livello cantonale l'obbligo di indossare la mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario II dal 13 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022. A titolo di motivazione è stato spiegato in sostanza che nelle ultime settimane il numero di casi sarebbe aumentato considerevolmente in tutta Europa e che le conoscenze riguardo alla nuova variante Omicron sarebbero ancora scarse. Occorrerebbe ritenere che sia altamente contagiosa e che possano essere infettate anche persone immuni alla variante Delta. È inoltre stato spiegato che la combinazione tra la circolazione attualmente elevata del virus e la nuova variante potrebbe risultare problematica per i Grigioni.
2. In seguito, il 17 dicembre 2021 anche il Consiglio federale ha deciso un obbligo di indossare la mascherina nel grado secondario II valido fino al 24 gennaio 2022.
3. L'introduzione o l'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole del Cantone ha permesso di ridurre il numero di nuovi casi nelle scuole.
4. La variante Omicron (B.1.1.529) è attualmente responsabile del 95 % delle nuove infezioni da coronavirus (stato 6 gennaio 2022). Il 10 dicembre 2021 la quota di casi Omicron tra i test PCR grigionesi si attestava al 4 %, il 17 dicembre 2021 al 20 %, il 28 dicembre 2021 al 60 % e a partire dalla settimana 2 del 2022

ha quasi totalmente soppiantato la variante Delta. Per via delle numerose mutazioni, il 26 novembre 2021 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato questa variante quale "variante preoccupante" ("variant of concern").

Dopo le prime valutazioni si riteneva che sia l'elevata trasmissibilità sia la capacità di aggirare il sistema immunitario avrebbero contribuito alla rapida diffusione della variante. Con un periodo di incubazione medio di tre giorni, Omicron risulta essere contagiosa nettamente prima della variante Delta, con cinque giorni. Con un valore R0 compreso tra due e tre, Omicron è in aggiunta ancora più contagiosa di Delta (valore R0 pari a 0,9). Sono inoltre disponibili dati recenti che confermano che il virus ha la capacità di aggirare il sistema immunitario. Una vaccinazione completa con un vaccino mRNA protegge bene da un decorso grave.

5. Con decreto del 9 gennaio 2022 (prot. n. 2/2022), a seguito delle scarse capacità del laboratorio il Governo ha adeguato la strategia di test del Cantone alle capacità di test. Ad esempio, per quanto riguarda i test ripetuti nelle scuole è stato deciso che fino a nuovo avviso questi saranno proseguiti soltanto nella scuola dell'infanzia e in prima e seconda classe elementare. Si tratta dei gruppi di età per i quali non vige attualmente l'obbligo della mascherina.
6. Indossare sistematicamente la mascherina è e rimane uno dei principali provvedimenti di protezione dai contagi. Questo vale soprattutto per gli spazi chiusi nei quali non è possibile rispettare le distanze. Di conseguenza, in considerazione della situazione attuale e al fine di continuare a mantenere il più possibile l'insegnamento in presenza, l'obbligo disposto dal Governo di indossare una mascherina a partire dalla terza classe elementare fino al grado secondario II deve essere prolungato fino al 5 marzo 2022.
7. Conformemente all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare) i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la legge sulle epidemie, per quanto l'ordinanza non disponga altrimenti. Come detto, nelle scuole del grado secondario II vige l'obbligo di indossare una mascherina secondo l'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Per il resto i provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del grado secondario II rientrano

nella competenza dei Cantoni (art. 2 cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare). Quest'ultima disposizione è attualmente in vigore fino al 24 gennaio 2022. Quindi al momento non è chiaro se la Confederazione prolungherà la validità di tale disposizione, ragione per cui si intende adottare una decisione cantonale alla quale eventualmente potrebbe sovrapporsi una decisione della Confederazione.

8. Conformemente all'art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. In virtù dell'art. 40 cpv. 2 LEp, esse possono in particolare chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio (lett. b) o vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati (lett. c). I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente (art. 40 cpv. 3 LEp).
9. La situazione viene valutata su base continua. Qualora la situazione dovesse migliorare prima del 5 marzo 2022, le misure dovranno eventualmente essere adeguate.
10. Conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000) la polizia sanitaria locale compete ai comuni. Di conseguenza spetta a questi ultimi controllare in loco il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina.
11. In virtù dell'art. 83 cpv. 1 lett. j LEp le violazioni intenzionali a provvedimenti presi nei confronti della popolazione sono punite con la multa. Se l'atto viene commesso per negligenza, l'autore può essere punito con la multa fino a 5000 franchi (cpv. 2).

12. In base all'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan; CSC 500.010), l'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano. In considerazione della portata politica è opportuno che sia il Governo a disporre i provvedimenti necessari a tutela della salute della popolazione.

Su proposta dell'Ufficio dell'igiene pubblica nonché del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e in accordo con il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

il Governo decreta:

1. Il Governo prende atto dell'evoluzione della situazione in relazione alla pandemia di COVID-19.
2. A partire dalle ore 06:00 del 24 gennaio 2022, fino alle ore 24:00 del 5 marzo 2022, nel Cantone dei Grigioni vale quanto segue:
 - 2.1 Negli spazi chiusi che si trovano sull'area delle scuole dell'obbligo pubbliche e private (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria e di avviamento pratico nonché strutture per l'istruzione scolastica speciale inclusi i settori abitativi) vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

 - a) per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa);
 - b) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
 - c) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;

- d) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;
- e) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l'obbligo di indossare la mascherina;
- f) tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo di indossare la mascherina.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

3. Negli spazi chiusi che si trovano sull'area degli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) e del liceo inferiore vige l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone.

Valgono le seguenti eccezioni:

- a) per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio;
- b) nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 m oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti;
- c) durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 m;
- d) per le attività di associazioni svolte in impianti degli istituti di formazione, in assenza di direttive diverse della Confederazione e del Cantone che impongano l'obbligo di indossare la mascherina;
- e) all'interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. caffetterie, centri abitativi e mense) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli

ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive di Confederazione e Cantone applicabili al settore della ristorazione. Gli ospiti sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina se sono seduti a un tavolo.

I piani di protezione devono essere adeguati di conseguenza.

4. Il controllo compete ai comuni e agli istituti di formazione. In caso di infrazioni può essere inflitta una multa.

5. Comunicazione a tutti i comuni, a tutti i Dipartimenti, all'Ufficio dell'igiene pubblica, all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), all'Ufficio della formazione professionale (anche per l'inoltro a tutte le istituzioni interessate), all'Ufficio della formazione medio-superiore (anche per l'inoltro a tutti gli istituti di formazione interessati), alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio ufficiale nonché al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Caduff".

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Spadin".

Daniel Spadin